

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-4697 del 25/11/2016
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. CERACARTA S.P.A. con sede legale in Comune di Forlì, Via Secondo Casadei n.14. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di fabbricazione di prodotti cartotecnici sito nel Comune di Forlì, Via Secondo Casadei n.14
Proposta	n. PDET-AMB-2016-4854 del 25/11/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	ROBERTO CIMATTI

Questo giorno venticinque NOVEMBRE 2016 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, ROBERTO CIMATTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. CERACARTA S.P.A. con sede legale in Comune di Forlì, Via Secondo Casadei n.14. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di fabbricazione di prodotti cartotecnici sito nel Comune di Forlì, Via Secondo Casadei n.14.

IL DIRIGENTE

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

Visto il D.P.R. 13 Marzo 2013, n.59 "*Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35*";

Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

Vista la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*";

Vista la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 "*Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13 del 2015*";

Vista la delibera del Direttore Generale di Arpa n. 99/2015 "*Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpa e a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015*";

Vista la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

Viste le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i.;
- D.G.R. n. 960 del 16 giugno 1999;
- D.G.R. n. 2236/09 e s.m.i.;
- L. 26 ottobre 1995 n. 447;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) del Comune di Forlì in data 15/12/2015, acquisita al Prot. Com.le 108774 e dalla Provincia di Forlì-Cesena al Prot. Prov.le 106175 del 16/12/2015, da **CERACARTA S.P.A.** nella persona di Bandini Marino, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, con sede legale in Comune di Forlì, Via Secondo Casadei n.14, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di fabbricazione di prodotti cartotecnici sito nel Comune di Forlì, Via Secondo Casadei n.14, comprensiva di:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- valutazione di impatto acustico;

Tenuto conto che in data 21/12/2015 la ditta ha trasmesso documentazione integrativa a completamento, acquisita al Prot. Com.le 110268 ed al Prot. Prov.le 107526;

Atteso che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;

Considerato che in data 07/01/2016 la ditta ha trasmesso al SUAP del Comune di Forlì documentazione integrativa volontaria, acquisita al Prot. Com.le 715 e da Arpae al PGFC/2016/217;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, come successivamente integrata, depositata agli atti d'ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento del 14/01/2016 Prot. Com.le 2474, acquisita da Arpae al PGFC/2016/503, formulata dal SUAP del Comune di Forlì ai sensi della L. 241/90 e s.m.i.;

Dato atto che con Atto Prot. Com.le 10696 del 10/02/2016, acquisito da Arpae al PGFC/2016/1720 il SUAP del Comune di Forlì ha indetto la Conferenza di Servizi ai sensi del D.P.R. n. 59/2013 con contestuale richiesta di integrazioni;

Tenuto conto che in data 05/04/2016 la ditta ha trasmesso al SUAP del Comune di Forlì la documentazione integrativa richiesta, acquisita al Prot. Com.le 28379 e da Arpae al PGFC/2016/4850;

Dato atto che con nota di Arpae PGFC/2016/5184 del 12/04/2016 ai sensi dell'art. 4 comma 7 del D.P.R. n. 59/13, è stata convocata la Conferenza di Servizi;

Atteso che la Conferenza dei Servizi, nella seduta del 22/04/2016, valutata la documentazione agli atti, ha svolto le seguenti valutazioni rispetto alle singole autorizzazioni settoriali:

- in merito alle emissioni in atmosfera ha richiesto documentazione integrativa;
- in merito all'impatto acustico, il Comune di Forlì con mail del 21/04/16 ha trasmesso la seguente comunicazione: *“CERACARTA SPA - Via S. Casadei, 14 - la ditta ha presentato la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del TCA Bilancioni resa ai sensi dell'art. 4 del DPR 19/10/2011 n. 227 da cui si evince che l'attività rispetta i valori limite differenziali di immissione e i valori limite assoluti di immissione previsti dal DPCM 14/11/1997 e dalla classificazione acustica del territorio del Comune di Forlì in assenza di misure di contenimento acustico e/o di particolari accorgimenti per il contenimento dell'emissione sonora. Vista la documentazione, salvo diverse valutazioni eventualmente espresse in Conferenza si provvederà a redigere parere”*;
- ha ritenuto di aggiornarsi a seguito del ricevimento della documentazione integrativa in merito alle emissioni in atmosfera;

Atteso che la documentazione integrativa scaturita dalla Conferenza di Servizi è stata richiesta alla ditta da Arpae con Nota PGFC/2016/5974 del 26/04/2016;

Atteso che in merito alla documentazione di impatto acustico con Nota Prot. Com.le n. 39861 del 06/05/2016, acquisita da Arpae al PGFC/2016/6916 la Responsabile della Posizione Organizzativa dell'Unità Ambiente del Servizio Ambiente e Protezione Civile del Comune di Forlì ha comunicato quanto segue *“Vista la domanda di AUA in oggetto e successive integrazioni contenenti la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del TCA Bilancioni resa ai sensi dell'art. 4 del DPR 19/10/2011 n. 227 da cui si evince che l'attività svolta in via S. Casadei, 14 rispetta i valori limite differenziali di immissione e i valori limite assoluti di immissione previsti dal DPCM 14/11/1997 e dalla classificazione acustica del territorio del Comune di Forlì in assenza di misure di contenimento acustico e/o di particolari accorgimenti per il contenimento dell'emissione sonora; viste le risultanze della Conferenza di Servizi del 22/04/2016 si ritiene ottemperato quanto previsto all'art. 3 comma e) del DPR 13/03/2013 n. 59”*;

Dato atto che in data 23/05/2016 la Ditta ha trasmesso al SUAP del Comune di Forlì la documentazione integrativa richiesta acquisita al Prot. Com.le 44520 e da Arpae al PGFC/2016/7715;

Dato atto che con nota di Arpae PGFC/2016/9249 del 21/06/2016 ai sensi dell'art. 4 comma 7 del D.P.R. n. 59/13, è stata convocata la Conferenza di Servizi;

Atteso che la Conferenza dei Servizi, nella seduta del 30/06/2016, vista la documentazione agli atti e la documentazione integrativa pervenuta, ha svolto le valutazioni conclusive rispetto alle singole autorizzazioni settoriali come segue:

- in merito alle emissioni in atmosfera la Ditta si è impegnata a trasmettere documentazione integrativa volontaria e la Conferenza ha espresso parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione condizionato al rispetto di prescrizioni e limiti come riportati in allegato al presente provvedimento;
- ha espresso parere favorevole all'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale nel rispetto delle condizioni e delle prescrizioni come riportati in allegato al presente provvedimento;

Dato atto che in data 13/07/2016 la Ditta ha trasmesso al SUAP del Comune di Forlì documentazione integrativa volontaria inerente le emissioni in atmosfera acquisita al Prot. Com.le 60772 e da Arpae al PGFC/2016/10469;

Atteso che in data 16/11/2016 la ditta ha trasmesso ulteriore documentazione integrativa volontaria acquisita da Arpae al PGFC/2016/16814;

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dal responsabile del sottoelencato endo-procedimento, depositati agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.- Rapporto istruttorio acquisito in data 22/11/2016;

Dato atto che le motivazioni e prescrizioni specifiche contenute nelle conclusioni istruttorie sopraccitate, in riferimento al titolo abilitativo sostituito con il presente provvedimento, sono riportate nell'ALLEGATO A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Dato atto che il presente provvedimento sostituisce il seguente titolo abilitativo, già rilasciato alla Ditta, la cui efficacia cessa a decorrere dal rilascio del presente atto:

- autorizzazione n. 245 del 11/09/2001 prot. n. 39001/01 rilasciata, ai sensi dell'art. 15/a ex DPR 203/88, dal Dirigente del Servizio Risorse Idriche, Atmosferiche e Smaltimento Rifiuti della Provincia di Forlì-Cesena;

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore di **CERACARTA S.P.A.** che sarà rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì;

Precisato che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto;

Atteso che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti il rapporto istruttorio reso da Elmo Ricci, Cristian Silvestroni, e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di

interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. Di **adottare**, ai sensi del D.P.R. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore di **CERACARTA S.P.A.** (C.F./P.IVA 00136740404), nella persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione pro tempore, con sede legale in Comune di Forlì, Via Secondo Casadei n. 14, per **lo stabilimento di fabbricazione di prodotti cartotecnici sito nel Comune di Forlì, Via Secondo Casadei n.14.**
2. Il presente provvedimento **sostituisce** il seguente titolo abilitativo ambientale:
 - **Autorizzazione alle emissioni in atmosfera** di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..
3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'**ALLEGATO A**, parte integrante e sostanziale del presente atto.
4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP del Comune di Forlì e potrà esserne richiesto il rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.
5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.
6. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpa e ad altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto.
7. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpa è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
8. Di dare atto che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
9. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Elmo Ricci, Cristian Silvestroni, Cristina Baldelli, attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Forlì per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpa, ad AUSL e al Comune di Forlì per il seguito di rispettiva competenza.

Il Dirigente Responsabile
della Struttura Autorizzazioni e Concessioni
di Forlì-Cesena
(Arch. Roberto Cimatti)

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

Lo stabilimento era autorizzato alle emissioni in atmosfera con atto n. 245 del 11/09/2001 prot. n. 39001/01 rilasciato ai sensi dell'art. 15/a ex DPR 203/88, in scadenza al 31/12/15 ai sensi di quanto stabilito all'art. 281 comma 1 lettera c) del D.Lgs 152/06 e smi. Con l'istanza di AUA in oggetto vengono richiesti il rinnovo della precedente autorizzazione e contestualmente le seguenti modifiche sostanziali:

- nuova emissione E6 “bruciatore per impianto gel”;
- nuova emissione E9 “macchina produzione tickets ed etichette in radiofrequenza, produzione manuale elettrodi e laboratorio sviluppo clichés”;
- nuove emissioni E10, E11, E12 e E13 “macchine flessografiche”;
- nuova emissione E14 “sfibratura e verniciatura all'acqua”.

Con e-mail del 18/01/2016 il responsabile dell'endoprocedimento ha richiesto ad Arpae Sezione Provinciale, ai sensi di quanto stabilito al punto 3 della D.G.R. 960/99, di acquisire la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria complessiva di tutte le emissioni presenti nello stabilimento.

La Conferenza di Servizi nella seduta del 22/04/16, preso atto della relazione tecnica istruttoria di Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena consegnata nella medesima seduta, ha rinviato la pratica al ricevimento di documentazione tecnica integrativa in materia di emissioni in atmosfera.

Con PEC del 26/04/16 PGFC/2016/5974 è stata trasmessa alla Ditta la richiesta di integrazioni succitata, indicando un tempo massimo di 30 giorni dal ricevimento per la trasmissione della documentazione al SUAP.

Con PEC del 23/05/16, acquisita al prot. PGFC/2016/7715, il SUAP ha trasmesso la documentazione integrativa presentata dalla Ditta in data 20/05/16.

La Conferenza di Servizi nella seduta del 30/06/16, preso atto della relazione tecnica istruttoria di Arpae Sezione Provinciale consegnata nella medesima seduta, ha svolto le seguenti valutazioni relativamente alle emissioni in atmosfera:

Emissione E1 spalmatura e verniciatura a solvente - L'attività è compresa al punto 4.4.3 “Applicazione/essiccazione inchiostri nella stampa off set e roto off set” dei criteri regionali ex C.R.I.A.E.R. approvati con Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente della Regione Emilia Romagna n° 4606 del 04/06/1999; si applicano pertanto i valori ivi previsti, di seguito riportati:

Inquinante	Concentrazione massima mg/Nmc
Materiale particellare	50
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	500
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	600
Sostanze organiche (esprese come C organico totale)	20

La Ditta dovrà effettuare i controlli analitici con una periodicità almeno annuale.

Emissione E9 macchina produzione tickets ed etichette in radiofrequenza, produzione manuale elettrodi, laboratorio sviluppo clichés

Per quanto concerne l'inquinante “polveri”, l'attività di produzione di biglietti ed etichette in radiofrequenza (utilizzo di fustelle e rifilatura dei bordi) è compresa al punto 4.4.1 “Taglio rifilatura e foratura” dei criteri regionali ex C.R.I.A.E.R. approvati con Determinazione del Direttore

Generale all'Ambiente della Regione Emilia Romagna n° 4606 del 04/06/1999, nonché al punto 5 dell'Allegato 4.2 “Tipografia, litografia, serigrafia, con utilizzo di prodotti per la stampa (inchiostri, vernici e similari) giornaliero massimo complessivo non superiore a 30 kg” e al punto 2 dell'Allegato 4.28 “Produzione di carta, cartone e similari con utilizzo di materie prime giornaliero massimo non superiore a 4000 kg” alla D.G.R. 2236/09 e s.m.i.. Tutti i riferimenti normativi sopraccitati stabiliscono un valore limite per l'inquinante “polveri totali” pari a 10 mg/Nmc. In considerazione della bassa emissività relativa alle polveri, allo stato non si reputa di applicare alcun limite specifico.

Per quanto concerne l'inquinante “sostanze organiche volatili, l'attività di produzione dei clichés può essere compresa al punto 4.5.14 “Stampaggio, estrusione e trafilatura di materiali plastici non clorurati” dei criteri regionali ex C.R.I.A.E.R. approvati con Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente della Regione Emilia Romagna n° 4606 del 04/06/1999, si ritiene pertanto di applicare il valore limite ivi previsto per l'inquinante “sostanze organiche volatili” pari a 50 mg/Nmc. Dovranno essere effettuati i controlli di messa a regime e successivamente con una periodicità almeno annuale.

Emissioni E10, E11, E12. E13 macchine flessografiche
Emissione E14 sfibratura e verniciatura all'acqua

L'attività è compresa al punto 4.4.6 “Applicazione/essiccazione di prodotti vernicianti a base acquosa su supporti di carta o cartone” dei criteri regionali ex C.R.I.A.E.R. approvati con Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente della Regione Emilia Romagna n° 4606 del 04/06/1999, nel quale non si fissano limiti di emissione e si prescrive la tenuta di un registro su cui annotare i giorni di funzionamento degli impianti e i consumi di prodotti vernicianti utilizzati, validati dalle relative fatture d'acquisto. Trattandosi di nuove emissioni dovrà essere effettuata la messa in esercizio e a regime.

In merito alla attività di fissaggio con luce UV (emissioni da E10 a E13), si ritiene poco rilevante l'emissione di Ozono, pertanto non si fissano valori limiti specifici.

Emissione E2 n. 4 bruciatori per impianto spalmatura (34 kW cad., a metano)
Emissione E6 n. 1 bruciatore per impianto gel (34 kW, a metano)

Queste emissioni non sono sottoposte ad autorizzazione, in quanto sono classificabili come “scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico” ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., essendo proveniente da impianti compresi alla lettera dd) punto 1. parte I dell'allegato IV alla parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. A tali emissioni si applicano comunque i valori limite e le prescrizioni che vengono specificatamente previsti dalla Regione Emilia-Romagna all'interno dei piani o programmi o delle normative di cui all'art. 271 commi 3 e 4 del DLgs. 152/06 e che sono attualmente individuati al punto 1.3 della Parte III dell'Allegato I alla Parte V del DLgs 152/06, ai sensi di quanto stabilito dal punto 5) paragrafo C dell'Allegato 3A della DGR 2236/2009 s.m.i., senza l'obbligo di effettuazione degli autocontrolli periodici:

Inquinante	Limite di concentrazione riferiti al 3% di O ₂
Materiale Particellare	5 mg/Nmc
Ossidi di Zolfo (espressi come SO ₂)	35 mg/Nmc
Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	350 mg/Nmc

Emissione E7 caldaia per uffici (34 kW, a metano)
Emissione E8 caldaia per riscaldamento ambiente di fabbrica (820 kW, a metano)

Le emissioni convogliate sono relative ad impianti termici civili rientranti nel Titolo II della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 poiché la potenza termica nominale complessiva è inferiore a 3 MW, ed in quanto tali non sono soggette ad autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'art. 269 del Titolo I del citato Decreto.

In merito all'aria di trasporto dei refili di carta al cassone esterno, preso atto che il taglio della carta non produce polveri, si evidenzia che tale emissione, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 268 comma 1 lettera b) e lettera a), non rientra nella definizione di emissione non contenendo

sostanze inquinanti, per cui si ritiene che non debba essere assoggettata alla autorizzazione.

La Conferenza di Servizi nella seduta del 30/06/16 ha espresso parere favorevole all'adozione della AUA con i limiti, le condizioni e le prescrizioni sopracitate relativamente alle emissioni in atmosfera.

Nella seduta della Conferenza la Ditta si era impegnata a trasmettere una integrazione inerente il post-combustore installato sulla emissione E1 (dichiarazione del produttore in merito al tempo di contatto dei fumi in camera di postcombustione, scheda tecnica del postcombustore con l'indicazione delle concentrazioni attese in uscita attestante il rispetto dei limiti e quadro riassuntivo delle emissioni aggiornato).

Con PEC del 13/07/16 PGFC/2016/10469 il SUAP ha trasmesso la documentazione integrativa volontaria presentata dalla Ditta in data 12/07/16.

Con mail del 16/11/2016, acquisita al prot. PGFC/2016/16814 del 21/11/16, la Ditta ha trasmesso la scheda corretta del postcombustore installato sulla emissione E1;

Per le motivazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti, della relazione tecnica della Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpa e delle conclusioni della Conferenza di Servizi come riportate nei verbali delle sedute del 22/04/16 e del 30/06/16, consente di autorizzare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 s.m.i. con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione conservata agli atti, presentata al SUAP del Comune di Forlì in data 15/12/2015 P.G.N. 108744, e successive integrazioni, per il rilascio della presente autorizzazione.

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA NON SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera non sottoposte alla presente autorizzazione, in quanto classificabili come "scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico" ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.:

EMISSIONE N. 2 - N. 4 BRUCIATORI PER IMPIANTO SPALMATURA (34 kW cad., a metano)

EMISSIONE N. 6 - N. 1 BRUCIATORE PER IMPIANTO GEL (34 kW, a metano)
provenienti da impianti compresi alla lettera dd) punto 1. parte I dell'allegato IV alla parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. Tali emissioni devono comunque rispettare i valori di emissione stabiliti al punto 1.3 della Parte III dell'Allegato I alla Parte V del DLgs 152/06, ai sensi di quanto stabilito dal punto 5) paragrafo C dell'Allegato 3A della DGR 2236/2009 s.m.i., senza l'obbligo di effettuazione degli autocontrolli periodici, di seguito riportati:

Inquinante	Limite di concentrazione riferiti al 3% di O ₂
Materiale Particellare	5 mg/Nmc
Ossidi di Zolfo (espressi come SO ₂)	35 mg/Nmc
Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	350 mg/Nmc

2. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera:

EMISSIONE N. 7 - CALDAIA PER UFFICI (34 kW, a metano)

EMISSIONE N. 8 - CALDAIA PER RISCALDAMENTO AMBIENTE DI FABBRICA (820 kW, a metano)

relative ad impianti termici civili rientranti nel Titolo II della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e in quanto tali non sono soggette ad autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'art. 269 del Titolo I del citato Decreto.

D. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni in atmosfera** derivanti dalla attività di fabbricazione di prodotti cartotecnici sono **autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite:**

EMISSIONE N. 1 – SPALMATURA E VERNICIATURA A SOLVENTE

Impianto di abbattimento: post-combustore termico

Portata massima	10.000	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	50	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	500	mg/Nmc
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	600	mg/Nmc
Sostanze organiche (esprese come C organico totale)	20	mg/Nmc

EMISSIONE N. 9 – MACCHINA PRODUZIONE TICKETS ED ETICHETTE IN RADIOFREQUENZA, PRODUZIONE MANUALE ELETTRICI, LABORATORIO SVILUPPO CLICHES

Portata massima	400	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Durata	14	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Sostanze organiche volatili	50	mg/Nmc
-----------------------------	----	--------

EMISSIONE N. 10 – MACCHINE FLESSOGRAFICHE

Portata massima	1.100	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Durata	14	h/g

EMISSIONE N. 11 – MACCHINE FLESSOGRAFICHE

EMISSIONE N. 12 – MACCHINE FLESSOGRAFICHE

EMISSIONE N. 13 – MACCHINE FLESSOGRAFICHE

Portata massima	1.100	Nmc/h
Altezza minima	2	m
Durata	14	h/g

EMISSIONE N. 14 – SFIBRATURA E VERNICIATURA ALL'ACQUA

Portata massima	2.200	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Durata	14	h/g

2. Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione indicati al precedente punto 1., i metodi di riferimento sono quelli indicati nel documento redatto da Arpa “*Prescrizioni tecniche attinenti i punti di prelievo ed il loro accesso – Metodi di campionamento e misura per le emissioni in atmosfera - Maggio 2011*”, disponibile sul sito www.arpae.emr.it (seguendo il percorso Arpa in regione/Forlì-Cesena/Informazioni per le imprese/Emissioni in atmosfera http://www.arpae.emr.it/dettaglio_generale.asp?id=2944&idlivello=1650). Per l'effettuazione delle verifiche di cui sopra è necessario che i camini di emissione siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato nel documento sopracitato. La ditta dovrà adottare ogni provvedimento affinché l'accessibilità ai punti di misura sia tale da permettere lo svolgimento di tutti i controlli necessari e da garantire il rispetto delle norme di sicurezza di cui al documento sopracitato.
3. La Ditta deve provvedere alla messa in esercizio degli impianti di cui alle **emissioni N. 9, 10, 11, 12, 13, 14** entro tre anni dalla data di rilascio della presente autorizzazione; nel caso in cui la Ditta non proceda alla messa in esercizio di una o più emissioni, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge relativamente a tale emissione.
4. La Ditta dovrà comunicare, tramite lettera raccomandata, fax o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), al Comune di Forlì, all'Arpa Struttura Autorizzazioni e Concessioni e all'Arpa Sezione Provinciale di Forlì-Cesena (PEC: aooxfc@cert.arpae.emr.it) la data di messa in esercizio degli impianti di cui alle **emissioni N. 9, 10, 11, 12, 13, 14**, con un anticipo di almeno 15 giorni.
5. Entro 30 giorni a partire dalla data di messa in esercizio di cui sopra la ditta dovrà provvedere alla messa a regime degli impianti.
6. Dalla data di messa a regime degli impianti di cui alla **emissione N. 9** e per un periodo di 10 giorni la Ditta provvederà ad effettuare almeno tre controlli della emissione e precisamente uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno e uno in giorno intermedio scelto dalla ditta. **Entro un mese** dalla data dell'ultimo controllo la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all'Arpa Struttura Autorizzazioni e Concessioni ed all'Arpa Sezione Provinciale di Forlì-Cesena (PEC: aooxfc@cert.arpae.emr.it), copia dei certificati analitici contenenti i dati relativi ai controlli effettuati.
7. La Ditta dovrà provvedere ad effettuare il controllo analitico delle **emissioni N. 1 e N. 9 con una periodicità almeno annuale**, ossia entro il dodicesimo mese a partire dalla data di messa a regime e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell'ultimo controllo effettuato.
8. I consumi mensili di prodotti vernicianti a base acquosa e diluenti utilizzati negli impianti di cui alle emissioni **N. 10, 11, 12, 13, 14**, e i giorni di funzionamento degli impianti medesimi, devono essere annotati sul **registro** di cui al successivo **punto 9**. Tali consumi non devono essere superiori a 2,1 ton di inchiostri per stampa e 0,05 ton di diluenti all'anno.
9. Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell'Arpa competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale:
 - dovranno essere allegati e puntati i certificati analitici relativi ai controlli delle emissioni sia di messa a regime che periodici successivi. Tali certificati dovranno indicare la data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni e le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi;
 - dovranno essere annotati mensilmente i consumi di prodotti vernicianti a base acquosa (inchiostri) e diluenti, validati dalle fatture di acquisto, come richiesto al precedente punto 8. relativamente agli impianti di cui alle emissioni **N. 10, 11, 12, 13, 14**.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.